



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 628828

del: 23/11/2023

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito all'€™applicazione del DM 30 maggio 2023
â€œModalitÃ applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti
avicoli.â€•#620738273#

Numero allegati: 1

Nome file allegati: chiarimenti quesiti biosicurezza regioni 14 11 23 definitivo (1).pdf



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi

Registro – Classif: I.1.a.e/2023/21

Allegati:

Regione Veneto
Direzione Prevenzione Sicurezza Alimentare
Veterinaria
U.O. Sanità Animale e Farmaci Veterinari

E, p.c.

Regioni e province autonome
Assessorati sanità
Servizi veterinari

CRN Influenza aviaria e malattia di Newcastle
c/o IZS delle Venezie
izsvenezie@legalmail.it

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito all'applicazione del DM 30 maggio 2023 “Modalità applicative delle misure di biosicurezza negli allevamenti avicoli.”

In relazione alle richieste di chiarimento circa le modalità di applicazione di alcuni articoli del Decreto ministeriale di cui all'oggetto pervenute con nota nostro prot. 28590 del 10/11/2023, si forniscono i seguenti elementi di risposta per ogni quesito formulato:

A) *In merito a quanto indicato all'articolo 7, paragrafo 1: “Fatto salvo il rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli operatori responsabili di stabilimenti già registrati nella BDN devono garantire il rispetto di quanto previsto all'allegato A, adeguando i propri stabilimenti entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”, si chiede di chiarire se il periodo transitorio di adeguamento di 12 mesi sia da intendersi applicabile solo per gli allevamenti la cui tipologia non era stata finora contemplata dalle Ordinanze in materia di biosicurezza (ad es. allevamenti ordinari con capacità tra i 50 e i 250 capi), come peraltro il titolo del paragrafo 2 dell'Allegato A farebbe intendere (“Allevamenti ordinari con capacità fino a 250 capi (adeguamento entro 12 mesi per stabilimenti già esistenti ai sensi dell'art. 7, comma 1”);*

La tempistica di adeguamento di 12 mesi cui all'art. 7 paragrafo 1 si riferisce a tutti gli stabilimenti avicoli e non solo a quelli tra i 50 e i 250 capi. Si sottolinea tuttavia che il medesimo paragrafo fa salvo il rispetto delle disposizioni previgenti in materia, pertanto riguardo i requisiti già previsti da altre norme in materia il periodo di adeguamento di 12 mesi non è previsto.

B) *In riferimento a quanto riportato alla lettera m) dell'allegato A, si chiede se è corretto intendere il termine "riconversione" come l'apertura di una nuova attività in uno stabilimento attivo, già registrato in BDN, in sostituzione di una precedente attività, esclusi i casi di sola variazione anagrafica nella ragione sociale e/o del proprietario e/o del detentore.*

Si concorda con l'interpretazione rappresentata.

C) *Per quanto concerne i requisiti di biosicurezza negli svezzatori, considerato che sono assimilati agli allevamenti ordinari, si chiede se, parimenti, debba essere prevista una distinzione tra i requisiti minimi per gli svezzatori con capacità potenziale inferiore o maggiore ai 250 capi. Si chiede inoltre se gli svezzatori che fanno commercio extraregionale e/o che partecipano a fiere mostre e mercati, a prescindere dal n. di capi allevati, debbano essere assimilati alla categoria >250 capi in virtù del maggior rischio rappresentato dalle suddette attività.*

Si concorda con l'interpretazione rappresentata. Agli svezzatori si applicano le medesime misure dell'allevamento ordinario sulla base della capacità massima, se inferiore o superiore ai 250 capi (e non della consistenza). In aggiunta, si precisa che per gli svezzatori, oltre alle misure previste per gli allevamenti ordinari, andranno rispettate ove applicabili anche le misure previste nelle sezioni dedicate a questo tipo di attività che risultano indipendenti dalla capacità dell'allevamento di svezzamento.

Fermo restando il rispetto delle misure di biosicurezza sopra riportate, in caso di commercio extra regionale ed in caso di partecipazione a fiere, mostre e mercati è previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 3, un aumento della frequenza della verifica delle misure di biosicurezza da parte della ASL competente, che deve essere almeno semestrale.

Inoltre si fa presente che nella sezione inerente le "Misure specifiche per gli allevamenti con modalità svezzamento" di cui al punto 10 dell'Allegato A, vige il divieto di reintroduzione di volatili che hanno partecipato a fiere e mercati, e che è possibile la loro introduzione in deroga subordinata all'adozione della quarantena in locali dedicati.

Si ricorda infine che, come specificato al punto 11 dell'Allegato A, la partecipazione a fiere e mercati è consentita solo a volatili provenienti da allevamenti ordinari i cui controlli effettuati dalla ASL competente, relativi all'applicazione delle misure di biosicurezza di cui al presente decreto, hanno avuto esito favorevole.

D) In merito all'allegato A, paragrafo 4, con riferimento al punto x si chiede se l'"allevamento di tacchini da carne" come unica attività presente all'interno dello stabilimento sia da intendersi applicabile anche in caso di allevamenti di specie "avicoli misti" e pertanto in questi allevamenti i tacchini non possono essere allevati insieme ad altre specie e, in caso affermativo, se sarebbe comunque consentita l'alternanza di specie;

In base a quanto indicato all'allegato A, paragrafo 4, punto x l'allevamento del tacchino da carne deve essere attività esclusiva e quindi non è consentito il suo allevamento in presenza di altre specie avicole anche se in allevamenti avicoli "misti". L'alternanza è consentita qualora la specie tacchino da carne sia l'unica presente nell'allevamento.

E) In merito alla corretta interpretazione e applicazione sul territorio dei seguenti punti dell'Allegato A, paragrafo 5 (Distanze minime per l'apertura di nuovi allevamenti ordinari con capacità superiore a 250 capi e per la riconversione di allevamenti già esistenti) del decreto:

1) In riferimento a quanto previsto alla lettera a) punto i, si chiede di chiarire che cosa si intende per "nuovi allevamenti", anche in riferimento alle definizioni del Decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023: pertanto, per "nuovi allevamenti" si intende fare riferimento ad insediamenti non preesistenti, o alla nuova destinazione d'uso di allevamenti esistenti, con cambio di gruppo specie (es. da bovini, suinia avicoli), mentre sono esclusi da tale definizione i passaggi di proprietà/soccida da avicolo a avicolo (in assenza di riconversione).

Le nuove destinazioni d'uso rientrano nelle riconversioni e quindi ad esse si applicano le previsioni previste nel medesimo allegato A paragrafo 5 lettera a) punto i) quarto capoverso "alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole..." tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera c); si conferma l'esclusione dei passaggi di proprietà/soccida per i quali è prevista la sola verifica di biosicurezza.

1.1.) Si chiede inoltre di chiarire se quanto previsto dalla citata lettera a) punto i, relativamente all'obbligo di una distanza minima per i nuovi allevamenti avicoli e le riconversioni in allevamenti avicoli rispetto agli allevamenti suinicoli preesistenti sia da intendersi applicabile, vicendevolmente, per i nuovi allevamenti di suini nei confronti di allevamenti avicoli ordinari preesistenti.

Considerato il ruolo epidemiologico svolto dai suini circa la ricettività ai virus influenzali aviari nonché ai rischi di ricombinazione tra virus influenzali aviari e suini si ritiene che tale distanza sia da intendersi applicabile anche ai nuovi allevamenti di suini, ed alle riconversioni in allevamenti di suini,

rispetto ad allevamenti avicoli preesistenti. Sarà cura della Scrivente chiarire questo aspetto con una nota esplicativa che sarà indirizzata anche alle Associazioni di categoria del settore suinicolo.

1.2) Sempre in riferimento a quanto previsto alla lettera a) punto i, si chiede se la frase “Tale distanza si applica anche alle riconversioni in allevamenti all'aperto laddove consentito, alle riconversioni da allevamenti di altre specie in allevamenti di tacchini e ovaiole, nonché' agli allevamenti che aumentano la capacità massima dello stabilimento, previa comunicazione alla ASL competente. Tale distanza non si applica alle riconversioni da allevamenti di tacchini in altre specie avicole previa valutazione favorevole da parte della ASL competente degli elementi di cui alla successiva lettera c);” si intende applicabile anche alle restanti zone del territorio nazionale, di cui alla lettera b) del paragrafo 5.

Alla lettera b) del paragrafo 5 riguardante le restanti zone del territorio nazionale è stato riportato solo il riferimento alla distanza minima, che rispetto alle zone A e B si riduce a 1000 mt. Tenuto conto del titolo del paragrafo, si ritiene che tale distanza si debba applicare sia ai nuovi allevamenti che alle riconversioni di allevamenti preesistenti, e riguardo queste ultime si debba applicare lo stesso procedimento logico riportato per le zone A e B.

2) Alla luce di quanto previsto alla lettera c): “E' possibile valutare deroghe alle distanze di cui alle lettere a) e b), ad eccezione delle zone B, fatto salvo l'obbligo di rispetto di una distanza minima di 1000 metri in zona A, e 500 metri nel resto del territorio nazionale”, si chiede se sia possibile valutare la concessione di tali deroghe anche nel caso di nuovi allevamenti avicoli/riconversioni in allevamenti avicoli rispetto ad allevamenti suinicoli suini preesistenti; nel caso, si richiede di specificare la distanza da considerare tra l'allevamento avicolo e quello di suini.

La ASL può concedere deroghe alle distanze secondo i criteri di cui al punto c) fermo restando il rispetto della distanza minima di 500 mt da allevamenti suinicoli.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti

IL DIRETTORE GENERALE
*Dott. Pierdavide Lecchini**

* Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 28.12. 2000 n. 445 e del D.Lgs. 07.03 2005 n. 82 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa

Direttore dell'Ufficio 3: Dott. Luigi Ruocco – l.ruocco@sanita.it - dgsa@postacert.sanita.it tel. 06.59946755

Referente del procedimento: Dott. Andrea Maroni Ponti a.maroni@sanita.it tel 06. 59946814 Dott Francesco Plasmati f.plasmati@sanita.it